

COMUNE DI FELTRE
Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 01/02/2018)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Feltre in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Feltre, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Feltre.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Feltre e non risulta iscritto all'anagrafe dello stesso comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai gestori delle strutture ricettive in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime.

Art. 4 - Tariffe

1. La determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 42 lettera f) del D.Lgs. 267/2000, sarà approvata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al punto successivo, e nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale dell'Ente.
2. L'imposta di soggiorno è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di Euro 5,00 per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 3, in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
3. Con riferimento all'anno d'imposta 2018, anno di prima istituzione dell'imposta di soggiorno, le relative tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale secondo le misure esposte nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) iscritti all'anagrafe residenti nel Comune di Feltre e nei Comuni facenti parte dell'Unione Montana;
 - b) i minori fino al compimento del 10 anno di età;

c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori.

d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità, a seguito dello stato di calamità individuato dagli enti competenti con apposito atto o attivazione delle procedure di protezione civile;

f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

g) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

h) gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Feltre;

i) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente e certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore.

2. L'esenzione di cui ai punti c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

3. L'esenzione di cui ai punti e), f) g) h) e i) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.

L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti giornalieri consecutivi.

Tabella riassuntiva certificazioni

Let.	Categoria di esenzione	Certificazione richiesta
C	i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in <i>day hospital</i> presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori.	Certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente, e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero. <u>L'accompagnatore</u> dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
D	i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario	Certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente, e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero.
E	i volontari che prestano servizio in occasione di calamità, a seguito dello stato di calamità individuato dagli enti competenti con apposito atto o attivazione delle procedure di protezione civile;	Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., con riferimento all'atto dell'Amministrazione che ha definito lo stato di calamità
F	gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;	Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
G	il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;	Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
H	gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Feltre;	Autocertificazione del genitore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

I	le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente e certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore.	Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
---	---	--

Art. 6 - Obblighi dei gestori

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono tenuti a comunicare al Comune di Feltre, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;
- riscuotere l'imposta, inderogabilmente entro il momento della partenza, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

Le comunicazioni di cui sopra, su appositi modelli forniti dal Comune, sono da inviare, compilate e siglate, all'Unità Organizzativa Tributi.

3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.

4. La dichiarazione di cui al presente articolo dev'essere compilata e presentata anche in assenza di pernottamenti.

5. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Feltre.

6. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile "di fatto" (Delibera 19/09.01.2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto) deve trasmettere al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo il conto della gestione relativo all'anno precedente (secondo le modalità previste dalle norme in vigore), redatto su modello approvato con DPR 194/1996.

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Feltre.

1bis. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il contributo, il gestore deve far compilare l'apposito modulo di rifiuto, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 10 giorni lavorativi, all'Unità Organizzativa tributi. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto dev'essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

N.	Trimestre	Termine di versamento
1°	Gennaio, Febbraio, Marzo	16 aprile
2°	Aprile, Maggio, Giugno	16 luglio
3°	Luglio, Agosto, Settembre	16 ottobre
4°	Ottobre, Novembre, Dicembre	16 gennaio

3. Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:

- a) utilizzo del modello F24, ai sensi della risoluzione n. 64/E del 30 maggio 2017 dell'Agenzia delle

Entrate, con l'indicazione nel campo "codice ente/codice comune" del codice catastale D530 relativo al Comune di Feltre;

b) altre forme di versamento che verranno attivate e comunicate anche a seguito di specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di Feltre effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune di Feltre (previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti) può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati
- individuare forme di collaborazione con le Associazioni di categoria operanti sul territorio, gli Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, in particolare dai d.lgs. 471-472-473/97.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, e per l'omesso, parziale o tardivo riversamento alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione alla clientela di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune di Feltre per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti dalle norme in vigore, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il Soggetto passivo può richiedere il rimborso al Comune di Feltre delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso al Comune di Feltre delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
La compensazione è effettuata previa autorizzazione dl Comune di Feltre rilasciata su richiesta motivata da presentare al Comune di Feltre almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro cinque.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento, decorsi i tempi previsti per la pubblicazione, sarà pubblicato in amministrazione trasparente a norma del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Art. 14 – Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il vigente regolamento generale delle entrate.
3. Le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia di imposta di soggiorno costituiscono automatica modifica del presente regolamento. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A
 Tariffe dell'Imposta di soggiorno dal 2018
 Applicate a decorrere dal _____

L'imposta è considerata per persona, per ogni pernottamento fino a un max di 15 gg consecutivi

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 807/27.05.2014	Imposta
Alberghi o Hotel – Residenze turistiche alberghiere – Villaggio Albergo – Albergo diffuso di 1 – 2 – 3 – 4 o più stelle	€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 419/31.03.2015	Imposta
ALLOGGI TURISTICI Affittacamere / Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali / Country House, Foresterie per turisti	€ 1,00
CASE PER VACANZE Case per ferie / Centri di vacanza per ragazzi / Ostelli per la gioventù / Case Religiose di ospitalità / Centri soggiorni studi / Foresterie per turisti	€ 0.50
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO Residence / Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate.	€ 1,00
BED & BREAKFAST Attività ricettiva a conduzione familiare	€ 1,00
RIFUGI	€ 1.00

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 1000/17.06.2014	Imposta
Campeggi / Villaggi Turistici	€ 1,00

LOCAZIONI TURISTICHE Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 L.R. n. 45/30.12.2014	Imposta
Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Soltanto: - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione; - manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; - pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite	€ 1,00

ATTIVITA' AGRITURISTICHE L.R. Veneto n. 28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013	Imposta
Agriturismi	€ 1,00